

CONTRATTO DI SUBAPPALTO DI SERVIZI

Con il presente contratto, redatto in duplice originale

TRA

- o **ECONORD S.p.A.** con sede in Varese, Via Giordani 35, che qui agisce in persona dell'Amministratore Delegato Sig.ra Chiara Milanese, C.F. e P.IVA 01368180129

E

- o **OFFICINA Società Cooperativa Sociale onlus** con sede in Ferno (VA), Via dell'Artigianato, 16, che qui agisce in persona del Presidente del Legale Rappresentante il Sig. Simone Alampi, C.F. e P.IVA 01832040123

PREMESSO

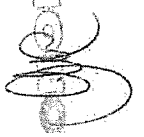
- **che** Econord S.p.A. è affidataria dell'appalto per la concessione dei servizi di igiene urbana nel Comune di Malnate per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022;
- **che** all' art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto è previsto il taglio verde sui cigli stradali, siepi e aree verdi;
- **che**, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, Econord S.p.a. si è determinata ad avvalersi della facoltà di subappaltare a cooperative sociali, nel rispetto di quanto previsto dal *Capitolato Speciale di Appalto* (C.S.A.), alcuni servizi tra i quali il taglio erba, estirpazione e/o diserbo selettivo e potatura siepi, arbusti e cespugli nelle aree a verde di competenza comunale, nel territorio del Comune di Malnate;
- **che** la Società Officina Cooperativa Sociale ha manifestato interesse ad assumere in regime di subappalto i servizi sopra elencati per l'anno 2021 trasmettendo offerta in data 19/04/2021, alle condizioni economiche concordate personalmente con la scrivente, considerando le modifiche e gli incrementi nell'organizzazione del lavoro a seguito delle nuove normative per il diserbo con "micronizzatore" rigorosamente a mano;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra individuate

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art. 1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto.

ECONORD S.p.A.

ECONORD S.p.A.

Art. 2) Econord S.p.A. concede in subappalto alla Società Officina Cooperativa Sociale, che accetta, l'esecuzione dei servizi da effettuare su tutte le aree in cui è previsto lo spazzamento manuale e/o meccanico (*allegiamo stralcio della ns. offerta con elenchi delle vie e piazze*), di *taglio e raccolta erba cigli, banchine e scarpate stradali, compresa la successiva rimozione del materiale di risulta* (con l'utilizzo di decespugliatori e raccolta del materiale di risulta, comprensivo di smaltimento alla PP.DD.) per una larghezza pari ad almeno a due metri dal bordo della carreggiata con frequenza non inferiore a 5 annui, e di estirpazione delle erbe nascenti con mezzi meccanici o attraverso il diserbo chimico/ecologico (*estirpazione erbe infestanti nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze, nonché nei viali e vialetti dei giardini pubblici, i cordoli di isole spartitraffico, rotatorie, aiuole e simili*) con l'impiego di prodotti specifici, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad uso civile, per l'eliminazione delle erbe infestanti, con frequenza non inferiore a 5 annui, da espletarsi in tutto il territorio del Comune di Malnate (VA), conformemente alle modalità ed alle condizioni indicate all'art 30). Dovranno essere altresì garantiti interventi di potatura siepi, arbusti e cespugli presenti nelle aree a verde di competenza comunale, come dettagliate nell'allegato 2 punto n. 13 (allegato), nel territorio del Comune di Malnate.

La Società Officina Cooperativa Sociale per le operazioni di diserbo dovrà preliminarmente fornire alla A.S.L. provinciale, per la loro approvazione, le specifiche dei prodotti che intenderà usare, con riferimento alla normativa di sicurezza.

Art. 3) La Società Officina Cooperativa Sociale si obbliga ad espletare i servizi di cui all'art. 30 del C.S.A. con puntualità e a regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le modalità e prescrizioni previste nel C.S.A., assumendo su di sé tutti gli oneri e responsabilità derivanti.

In caso di formale contestazione di inadempienza o violazione contrattuale (esecuzione incompleta/incurante dei servizi affidati in subappalto) da parte del Comune di Malnate, ai sensi di quanto previsto nel C.S.A., la Società Officina Cooperativa Sociale dovrà attivarsi ed intervenire immediatamente all'esecuzione del servizio omesso e/o contestato per eliminare l'eventuale violazione/inadempienza, senza che tale ulteriore prestazione comporti alcun aggravio pecuniario per Econord S.p.a.

E' facoltà della Società Officina Cooperativa Sociale presentare controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

ECONORD S.p.A.


Qualora, in relazione alla gravità del disservizio, l'Ente appaltante irroghi ad Econord S.p.a. una sanzione/penale, la stessa sarà addebitata alla ditta subappaltatrice, senza che quest'ultima possa opporre eccezione alcuna, e trattenuta a compensazione sulla prima fattura in scadenza dovuta da Econord.

Art. 4) Econord S.p.a. si obbliga a corrispondere, per l'espletamento degli interventi descritti nell'art. 2 del presente contratto subappaltati, alla Società Officina Cooperativa Sociale per cinque interventi di taglio e cinque interventi di diserbo e tutti gli interventi di potatura siepi/arbusti/cespugli con le frequenze previste l'importo totale annuo di € 61.000,00= (sessantunomila/00) oltre IVA, i prezzi per ogni intervento sono quelli indicati nell'offerta sopra richiamata.

Verranno emesse fatture posticipate per ogni intervento con pagamento a mezzo BB 60 gg. d.f. fine mese, valuta beneficiario al 20 del mese successivo.

Le fatture dovranno essere corredate da un riepilogo dei lavori effettuati con l'indicazione delle vie e dei giorni di intervento, comprovanti l'avvenuta puntuale esecuzione dei servizi subappaltati, timbrato e firmato dal responsabile.

Qualsiasi ulteriore intervento richiesto dovrà essere autorizzato per iscritto dalla scrivente, altrimenti nulla potrà essere riconosciuto.

Art. 5) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si intende contestualmente ed automaticamente risolto, senza che nessuna di esse abbia alcunché a pretendere a qualsiasi titolo nei confronti dell'altra, contestualmente alla risoluzione del contratto di appalto tra il Comune di Malnate (VA) ed Econord S.p.A., senza che abbia rilevanza alcuna la causa di risoluzione.

Art 6) E' fatto obbligo alla Società Officina Cooperativa Sociale, nel pieno rispetto quanto prescritto dalla legge, di ottemperare alla normativa vigente in materia di assunzione del personale dipendente e di farsi carico di tutti gli oneri sociali ed assicurativi relativi al personale impiegato per l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni e/o morte imputabili a qualsiasi causa correlata all'espletamento delle prestazioni/forniture effettuate a favore della società Econord.

Pertanto, in caso di infortunio, subito dal personale della Società Officina Cooperativa Sociale o da questi arrecato a terzi, inclusa la società Econord, le indennità a favore di chiunque avente



diritto, saranno a carico della Società Officina Cooperativa Sociale stessa che dichiara fin d'ora di ritenere la società Econord sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo.

E' fatto quindi obbligo alla Società Officina Cooperativa Sociale di assumere ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare dall'esecuzione dei servizi a carico dei propri dipendenti o di terzi, in connessione diretta e indiretta con l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente.

La Società Officina Cooperativa Sociale dovrà stipulare, qualora non ne sia già titolare, idonee polizze di assicurazione a copertura di tutti i rischi e danni comunque derivanti alla società Econord o terzi per effetto della relazione allo svolgimento delle prestazioni assegnate con il presente contratto. Tutte le assicurazioni dovranno avere una copertura adeguata. Gli automezzi per il trasporto utilizzati dovranno essere regolarmente immatricolati per l'uso oggetto del presente contratto e debitamente assicurati con idonea copertura per la responsabilità civile e contro terzi.

Art. 7) Il presente contratto ha quindi efficacia dal 01/05/2021 fino al 30/04/2022, alle condizioni economiche sopra indicate, e si risolverà *ipso iure*, senza necessità di disdetta, nel momento in cui verrà a cessare la durata dell'appalto intercorrente tra Econord S.p.a. e il Comune di Malnate (VA).

Qualora l'Ente appaltante conceda ad Econord S.p.a. una proroga o rinnovo del contratto di appalto principale, potrà essere concordata in forma scritta una eventuale proroga del subappalto con la Società Officina Cooperativa Sociale.

Resta inteso che nel caso in cui il Comune di Malnate non dovesse autorizzare il subappalto il presente contratto si riterrà nullo.

Art. 8) L' esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalle normative vigenti, nessuna esclusa.

Art. 9) Obblighi subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In riferimento alla legge sopra indicata siamo a richiedere alla Società Officina Cooperativa Sociale di emettere singola fattura per il comune di Malnate, per quanto previsto dal presente contratto, indicando il codice CIG 72048828B5.

La Società Officina Cooperativa Sociale in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa Econord Spa nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Malnate, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, tale fattura dovrà riguardare unicamente il Comune di Malnate e riportare obbligatoriamente il riferimento al Comune ed il codice CIG sopra indicato.

La Società Officina Cooperativa Sociale in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa Econord Spa si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Malnate della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla legge n.136 del 13 agosto 2010, pena nullità assoluta.

Art. 10) Clausola risolutiva espressa.

Nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o poste, Econord S.p.A. procederà alla risoluzione immediata del contratto informandone l'ente appaltante e la Prefettura territorialmente competente.

Art. 11) Dovrà essere regolarmente inviato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da Inps/Inail/Cassa Edile attestante l'assolvimento dell'effettuazione del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei Vostri dipendenti, nonché quelli assistenziali relativi all'ente Cassa Edile, qualora foste iscritti.

Inoltre la Società Officina Cooperativa Sociale dovrà presentare attestazione ultimo F24 pagato e copia libro unico del lavoro o relativa autocertificazione con indicazione dei nominativi dei dipendenti che svolgeranno il servizio oggetto della conferma.

Dovrà trasmettere i documenti richiesti ad Econord Spa (via fax al numero 0332/820349 o via e-mail all'indirizzo personale@econord.it) entro 30 giorni dal ricevimento della presente, in diversa ipotesi, si prega di trasmettere alla scrivente copia della Vs. domanda/richiesta di rilascio del DURC alle competenti sedi INPS oppure INAIL oppure www.sportellounicoprevidenziale.it



Le Vs. fatture verranno pagate (se non ci sono altre contestazioni in corso) solo se entro la data sopra citata perverrà la dichiarazione e il DURC aggiornato.

Art. 12) Modello di organizzazione, gestione e Controllo e codice etico.

La Società Officina Cooperativa Sociale dovrà eseguire l'incarico con la diligenza del buon padre di famiglia ed in particolare, mantenere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dei comportamenti leciti e corretti in linea con il "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" di Econord S.p.A., e conformi con i dettami del codice etico della stessa società, documenti pubblicati sul sito www.econord.it.

A tale riguardo la Società Raggi di Sole Cooperativa Sociale dichiara:

- di avere preso visione e di conoscere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico.
- di impegnarsi, nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, anche per i propri esponenti/dipendenti /collaboratori:

(a) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili;

(b) ad adottare in ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. lgs. n. 231/2001;

(c) ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Econord S.p.a., con documento riservato da fare pervenire alla sede della società Econord S.p.a. ovvero all'indirizzo di posta elettronica "info@odveconord.it" o altro diverso indirizzo eventualmente tempo per tempo indicato nel citato Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico conferito che possa dar luogo alla ragionevole convinzione della commissione di uno degli illeciti ricompresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001;

- di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. lgs. n. 231/2001;

- di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite, rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. n. 231/2001, poste in essere da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione degli



incarichi di cui al presente contratto, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. determinando la risoluzione del contratto e il diritto per Econord S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 13) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa contenuta nel Codice Civile, per contratti di appalto se ed in quanto compatibili.

Art. 14) Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne darà causa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, 29/04/21

Econord S.p.A.

ECONORD S.p.A.
Via Giordani, 35 - 21100 VARESE
Cod. Fisc. / Part. IVA 01368180129

Società Officina

Cooperativa Sociale onlus
Società Cooperativa Sociale
OFFICINA Onlus
Via dell'Artigianato, 16 - 21010 Ferno (VA)
Tel. 0331-728052 (COD. SBTM5UXCR)
e-mail: info@coopofficina.it